**Modello di esposto contro schiamazzi e da musica ad alto volume proveniente abitualmente dalla strada, dai locali, dagli alberghi, dai terrazzi condominiali e da altri luoghi** *(a cura di Progetto Celio)*

*ATTENZIONE: LE CIRCOSTANZE RIPORTATE SONO A TITOLO PURAMENTE ESEMPLIFICATIVO E DOVRANNO ESSERE EVENTUALMENTE ADATTATE ALLA EFFETTIVA SITUAZIONE OGGETTO DELL’ESPOSTO*

*Roma……..*

***Al (numero del Municipio di appartenenza) Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale***

***Ufficio Tutela Ambiente***

## Via…………………………… Roma

Mail e fax

***Al Comandante dei Carabinieri Comando Stazione Roma (mettere la stazione di riferimento della zona interessata e l’indirizzo)***

***Al Commissariato Polizia di Stato (mettere il nome del Commissariato di riferimento della zona interessata con indirizzo)***

***Alla c.a. del Dirigente***

***e per conoscenza***

***Al Presidente del Municipio Roma (mettere numero Municipi o e Presidente)***

**Oggetto: esposto per molestia e disturbo della quiete pubblica**

In riferimento a quanto indicato in oggetto, **i sottoscritti cittadini del Municipio (Roma….) ed in particolare condomini ed inquilini di stabili situati in (mettere elenco strade), con il presente esposto denunciano formalmente alle Autorità in indirizzo** la situazione invivibile venutasi a creare ormai da tempo, nella zona tra il civico (………) ed il civico (…….) di via…….. **(mettere i civici di una o più vie disturbate)** .

**Le molestie di natura antropica ed in particolare musica ad altissimo volume e gli schiamazzi notturni interessano comunque l’intera area: (descrivere l’area interessata)** a causa dello svolgersi delle attività (**di somministrazione o altro**) ivi esistenti, che si esplicano in modo contrario alle norme vigenti, tanto da arrecare un grave disturbo agli abitanti.

Più precisamente si denuncia:

* la presenza di numerosi avventori **(es.: oltre un centinaio e tra questi anche molti minorenni)** che a partire dalle (**es.: 18.00 di ogni giorno e sino alle 3.00 di notte e nei fine settimana sino alla mattina, consumano bevande, anche alcoliche, occupando, fra suolo pubblico e privato, tutto il marciapiede > descrivere il sito**), producendo schiamazzi urla e rumori di ogni genere che, per la loro durata, intensità, modalità e per le circostanze di tempo e luogo, impediscono letteralmente ogni attività domestica e rendono inoltre impossibile il sonno ed il riposo;
* **(ev.)** l’intralcio alla viabilità che viene a determinarsi a causa dell’eccessivo numero dei veicoli, lasciati dagli avventori dei locali in doppia fila e comunque che occupano ogni spazio di transito, rendendo con le loro vetture e con le loro moto pressoché impossibile la circolazione, con conseguente quotidiano impedimento e rallentamento del normale traffico veicolare, costringendo cosi gli altri automobilisti transitanti sulla stessa strada, ad un uso continuo del clacson, con un conseguente costante perenne rumore che é di oggettivo impedimento alla quiete ed al lavoro dei residenti della zona;
* **(ev.)** l’oggettiva e grave omissione, a tutt’oggi, da parte degli Enti preposti al rispetto delle norme del vivere civile, di un più efficace controllo e repressione delle violazioni in materia di disturbo alla pubblica quiete, pur in presenza degli innumerevoli solleciti a chi di dovere a volere provvedere.

**I fastidi e i rumori sono tali da non consentire più ai denuncianti ed ai propri familiari di attendere alle normali occupazioni, al riposo ed alla tranquillità.**

**Gli eventi denunciati possono ben configurare la costituzione dell’illecito amministrativo previsto ai sensi della legge 28 aprile 2014, n.67, art. 2 lettera B comma 2, di delega al Governo per la riforma delle sanzioni penali, precedentemente disciplinato dall’art. 659 c.p. il cui testo recita**: “*Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.*

I sottoscritti, inoltre, rilevano come numerose e costanti siano ormai le sentenze che hanno condannato i gestori di un pubblico esercizio alla pena prevista per il suddetto illecito e ciò, non solo per I rumori che provengono direttamente dall’esercizio medesimo (ad esempio musica ad alto volume), **ma anche per gli schiamazzi o i rumori procurati dai clienti**.

La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito con la sentenza nr. 15258/2006 che “*la qualità di gestore di un esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con norme concernenti la polizia di sicurezza”*, precisando che “*la gestione di un locale di intrattenimento deve fare in modo di impedire che i clienti di quel locale facciano schiamazzi e rumori che, per la durata, l’intensità o per le modalità dell’esecuzione […] e per le circostanze di tempo e di luogo […] siano idonei a provocare una sensazione psichica di disagio e di intolleranza a tutti coloro che si trovino a diretto contatto con il luogo ove gli schiamazzi e i rumori si verificano” (*così anche Cass.pen., sez. I,28/03/203, n.16686, Cass.pen.sez. I, 11/11/2004, n.45484, Cass. Pen. Sez. VI, 24/05/1993).

Per i fatti su esposti, rilevato come ogni gestore di locali sia tenuto ad attivarsi, direttamente, secondo le proprie possibilità, per evitare che si verifichi il fatto sanzionato amministrativamente, richiedendo in prima persona l’intervento delle autorità competenti o attraverso un servizio di sicurezza privato, si chiede formalmente ai responsabili delle Autorità in indirizzo, di provvedere, ognuno per la propria competenza e per il proprio ufficio, al doveroso accertamento ed alla repressione ed al contrasto di ogni fatto antigiuridico si dovesse rilevare.

Con ossequio i sottoscritti esponenti………………………………………………………